

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

### Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bergamo

(Approvato con delibera n. 7/2024 (prot. 59/2024) dal consiglio direttivo ofi bergamo in data 29/01/2024)

#### Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina i presupposti, le condizioni, nonché la procedura di sponsorizzazione e conseguente scelta dello sponsor, da parte dell'Ordine dei Fisioterapisti di Bergamo, di seguito anche OFI Bergamo, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell'osservanza dei criteri di pubblicità, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento.

#### Art. 2 Condizioni

Costituiscono condizioni del contratto di sponsorizzazione:

1. il perseguimento di interessi pubblici;
2. l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
3. il conseguimento di risparmi di spesa e di nuove entrate per l' OFI Bergamo.

#### Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- “*sponsorizzazione*” : ogni contributo in beni o servizi, prestazioni, denaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere la propria ragione o denominazione sociale, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;
- “*contratto di sponsorizzazione*” : un contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale l' OFI Bergamo (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo o ad erogare servizi/beni a titolo gratuito, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e determinati spazi, per un periodo definito, nome, logo, marchio o prodotti;
- “*sponsor*” : il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l' OFI Bergamo;

- “*sponsorizzazione tecnica*” : la sponsorizzazione in cui lo sponsor si impegna a svolgere determinate attività, consistenti nella fornitura di beni, nell’erogazione di servizi o nell’esecuzione di lavori in favore dello sponsee;

- “*sponsorizzazione di puro finanziamento*”: la sponsorizzazione in cui lo sponsor si impegna esclusivamente al riconoscimento di un contributo e non anche allo svolgimento di altre attività.

## Art. 4 Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

L’OFI Bergamo può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e pubblici, operatori economici, fondazioni, associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività.

La sponsorizzazione si traduce, quanto al risultato, in una economia di bilancio, nonché nell’acquisizione di nuove entrate.

Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito dalla dazione di una somma di denaro, il pagamento viene effettuato, al momento della conclusione del contratto, a mezzo bonifico bancario.

## Art. 5 Oggetto di Sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto:

1. la fornitura di materiale o beni/attrezzature;
2. la fornitura di una prestazione di servizio;
3. la fornitura di un contributo in denaro.

## Art. 6- Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor- importo superiore a € 40.000,00

Ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016, la scelta dello sponsor, per importi superiori a € 40.000,00 (quarantamila), è soggetta, esclusivamente alla previa pubblicazione, sul sito internet dell’OFI Bergamo (e/o in altri luoghi ritenuti, di volta in volta, più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione), per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.

Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del medesimo D. Lgs n.50/2016.

E' fatta salva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata, nei casi di cui all' art. 63 del D.Lgs n. 50/2016.

L'avviso di sponsorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

1. l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti del progetto di sponsorizzazione;
2. l'indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione;
3. le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

L'offerta, da presentarsi in forma scritta e busta chiusa, dovrà contenere:

1. l'indicazione del bene, del servizio, dell'attività, della prestazione oppure la somma offerta quale sponsorizzazione;
2. l'accettazione delle condizioni previste per il progetto di sponsorizzazione

## Art. 7 Procedura di sponsorizzazione- importi inferiori ad € 40.000,00

Nel caso di fornitura di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (iva esclusa), o a quel diverso importo stabilito dalla legge nazionale e comunitaria, l'OFI Bergamo può affidare la sponsorizzazione direttamente al soggetto proponente o interessato.

## Art. 8 Valutazione delle offerte di sponsorizzazione

Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Consiglio Direttivo dell'Ordine.

## Art. 9 Esclusioni

E' fatto divieto di addivenire alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, pubblici, operatori economici, fondazioni, associazioni ed altri organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'OFI Bergamo o che versino in situazioni di conflitto di interesse con il medesimo.

## Art. 10 Contratto di sponsorizzazione

I contratti di sponsorizzazione possono essere attivati sia su iniziativa dell'OFI Bergamo che su iniziativa di soggetti terzi.

Il contratto di sponsorizzazione, che non dovrà contenere clausole pregiudizievoli e/o condizionanti l'attività dell'OFI Bergamo, avrà forma scritta, e conterrà i seguenti elementi:

1. l'oggetto e le finalità della sponsorizzazione;
2. il diritto dello sponsor alla utilizzazione esclusiva o meno dello spazio pubblicitario;
3. le modalità di promozione comunicazione e pubblicità, i limiti e le modalità di utilizzazione dell'immagine e/o del logo dello sponsor sul materiale collegato e connesso alla iniziativa sponsorizzata;
4. la durata del contratto di sponsorizzazione;
5. gli obblighi di entrambi i contraenti e le relative sanzioni in caso di inadempimento;
6. il corrispettivo della sponsorizzazione.

## Art. 11 Obblighi dello sponsor

Lo sponsor è tenuto a rendere all'OFI Bergamo, per il ritorno di immagine del proprio nome/marchio/logo la realizzazione, a propria cura e spese, degli interventi, direttamente o avvalendosi di operatori economici qualificati e nel rispetto delle normative di settore.

Sono a carico dello sponsor i costi relativi all'installazione e manutenzione di eventuali impianti/strumenti per la segnalazione della sponsorizzazione, che riportino il marchio/logo dello stesso.

L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, grava sullo sponsor nella misura di legge.

## Art. 12 Categorie di sponsorizzazioni e obblighi dello sponsee

L'OFI Bergamo, si impegna a promuovere l'immagine dello sponsor (logo, marchio, prodotti, servizi) nell'ambito delle attività rappresentative e delle finalità istituzionali. Nello specifico, la prestazione di mezzi consistente nel pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor in eventi formativi,

iniziative o progetti, cercando, ove possibile, di perseguire anche dei vantaggi per gli iscritti, apportando beni/servizi a condizione di favore a loro riservate.

L'OFI Bergamo, per le sponsorizzazioni in denaro, individua specifiche categorie di partner, in base al quantum della prestazione dello sponsor e alle modalità di diffusione dell'immagine, da parte dello sponsee, come indicate nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI PARTNER	IMPORTO SPONSORIZZAZIONE	DIRITTO DI ESCLUSIVA	OBBLIGHI DELLO SPONSEE
Sponsor spot	Da € 300,00	NO	Allestimento di un infopoint presso i locali dell'evento formativo

I soggetti che intendono sponsorizzare l'OFI Bergamo scelgono una categoria di sponsor e, di conseguenza, il contributo di sponsorizzazione minimo da versare.

## Art 13 Esclusiva

L'OFI Bergamo può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.

## Art. 14 Diritto di rifiuto

L'OFI Bergamo, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di rifiutare la sponsorizzazione qualora:

1. ritenga che dalla stessa possa derivare un conflitto d'interesse tra attività pubblica e quella privata;
2. ritenga che il messaggio pubblicitario possa recare pregiudizio o danno alla sua immagine e alle proprie iniziative;
3. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale e/o per contrasto con norme di legge o di regolamenti anche ordinistici.

Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;
2. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici,

materiale pornografico o a sfondo sessuale;

3. pubblicità diretta o collegata ritenuta contraria al buon costume;
4. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

## Art. 15 Divieti

E' fatto divieto di:

1. comunicare allo sponsor i dati personali dei destinatari delle informazioni;
2. inserire messaggi pubblicitari all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali;
3. utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicati in relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.

## Art. 16 Tracciabilità dei finanziamenti

La sponsorizzazione tecnica è soggetta alla disciplina sulla tracciabilità, in quanto l'apporto correlato alla realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici integra la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed è pertanto soggetto all'applicazione degli obblighi di tracciabilità.

La sponsorizzazione pura, traducendosi in un finanziamento a favore del pubblico, effettuato dal privato e non immediatamente legato al settore degli appalti in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari, è esclusa dall'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti.

## Art. 17 Verifiche e controlli

L'OFI Bergamo si riserva la facoltà di esperire verifiche periodiche, al fine di accertare eventuali difformità rispetto agli adempimenti contrattualmente convenuti nonché alle prescrizioni del presente Regolamento.

Eventuali difformità potranno essere causa di risoluzione del contratto di sponsorizzazione e richiesta di eventuali danni subiti.

## Art. 18 Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto di sponsorizzazione, è sottoposta al competente Foro di Bergamo.

## Art. 19 Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti in applicazione del presente Regolamento, sono trattati dall'OFI Bergamo esclusivamente per le finalità dallo stesso previste ed in osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

## Art. 20 Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano in particolare le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nel settore oggetto del contratto di sponsorizzazione.

Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento della concreta applicazione dello stesso, senza necessità del suo adeguamento espresso.

## Art. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Fisioterapisti di Bergamo nella seduta del 29/01/2024 (prot. , entrerà in vigore dal 30/01/2024 e verrà pubblicato sul sito [www.fnofi.it/ofi-bergamo/](http://www.fnofi.it/ofi-bergamo/).

Il Presidente  
Simone Ruggeri